

Salvatore Sciortino, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*. Annali del Dipartimento di Storia del Diritto. Università degli Studi di Palermo. Sezione monografie, 8, G. Giappichelli, Torino 2010, pp. 368, ISBN 9788834809853.

Miriam Indra, *Status quaestio. Studien zum Freiheitsprozess im klassischen römischen Recht*, Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, n.F. 64, Duncker & Humblot, Berlin 2011, pp. 314, ISBN 9783428131631.

Di apparizione recente due ricerche importanti sullo stesso tema, i giudizi di libertà in diritto romano. La prima in ordine di tempo appartiene al panorama scientifico italiano e proviene da un valente studioso palermitano, Salvatore Sciortino (*Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*); la seconda è la rielaborazione della tesi di dottorato di una giovane studiosa friburghese, allieva di Wolfgang Kaiser, Miriam Indra (*Status quaestio. Studien zum Freiheitsprozess im klassischen roemischen Recht*). Di impianto parzialmente diverso, il lavoro di Sciortino è composto di una sostanziosa prima parte dedicata al processo di Virginia da un canto e principalmente alle *vindicaciones in servitutum* e *in libertatem* nel sistema delle *legis actiones* dall'altro, e da una approfondita seconda parte dedicata alla ricostruzione di entrambe le azioni all'interno del processo formulare; specificamente alle questioni concernenti il diritto romano classico e in particolare la procedura *per formulas* è invece rivolta l'indagine di Indra, di struttura tipicamente 'tedesca' (con analisi 'organica' dei diversi profili, a partire da competenza e impostazione processuale, per poi trattare degli aspetti attinenti alle parti, e delle fasi *in iure* e *apud iudicem*), con una breve parte conclusiva sul processo di libertà a seguito delle riforme giustinianee.

Sgomberato il campo dalle tesi che vorrebbero un affermarsi del processo di libertà in epoca post-decemvirale (pp. 20 ss.), con opportuna confutazione dei relativi argomenti, Sciortino si diffonde, all'esordio del proprio lavoro, in special modo sull'episodio di Virginia, che verterebbe su una *causa liberalis* appunto di età decemvirale (pp. 49 ss.). Nonostante le contraddizioni rilevabili dal resoconto liviano (ampiamente poste in risalto dalla critica che esclude la possibilità di liti di libertà già per l'epoca decemvirale) l'a. – fondandosi specialmente sul resoconto parallelo di Dionigi di Alicarnasso – rileva che in particolare la richiesta dello zio della giovane, Numitorio, riguardo l'assegnazione delle *vindiciae secundum libertatem*, sarebbe perfettamente compatibile col regime a noi noto della *vindicatio in libertatem*; la vicenda, alla luce del racconto più 'tecnico' dell'Alicarnassense, sarebbe assai più coerente con la struttura processuale delle *liberales causae* nel contesto delle *legis actiones*, come note dalle fonti giuridiche, e si lascerebbe pertanto agevolmente ricondurre alla tipologia in esame (pp. 74 ss.). Marco Claudio, cliente di Appio, avrebbe condotto dinanzi al decemviro Virginia non quale 'convenuta', nel quadro di una *manus iniectio*, ma quale 'oggetto di controversia', nell'ambito di quel *manum adserere* tipico della *vindicatio*. Il passaggio successivo sarebbe consistito nell'attendere la comparizione di un *adsertor in libertatem* (nella

fattispecie, appunto, Numitorio), perché si realizzasse la costituzione di un vero giudizio di libertà. L'atto con cui Appio Claudio assegnava al proprio cliente la ragazza avrebbe integrato un secondo decreto, e non la sentenza definitiva, rimessa invece all'intero collegio decemvirale. Prima della sentenza sarebbe intervenuto tuttavia (è noto) Virginio ad operare la messa a morte della figlia.

Prendendo spunto da tale ricostruzione dell'episodio di Virginia, l'a. ricostruisce la *vindicatio in libertatem* di età decemvirale come una vera e propria *vindicatio* in cui si contrastavano le affermazioni dell'*adsertor in libertatem* e dell'*adsertor in servitatem*, con assegnazione interinale delle *vindiciae*; reputa che la legittimazione a fungere da *adsertor in libertatem* fosse di carattere popolare (pp. 122 ss.); conclude che il tenore della *vindicatio in libertatem* fosse, nel caso di asserzione della libertà di un soggetto non *in potestate*, «*hunc ego hominem ex iure Quiritium liberum esse aio secundum suam causam sicut dixi ecce tibi vindictam inposui*», e - là dove si trattasse di asserzione da parte del (preteso) titolare della *patria potestas* - «*hunc ego hominem ex iure Quiritium filium liberum et meum esse aio secundum suam causam sicut dixi ecce tibi vindictam inposui*» (p. 154).

Nella seconda parte del lavoro Sciortino dimostra come, nel passaggio dalle *legis actiones* alla procedura formulare, oltre alla *formula petitoria* (che nelle ordinarie *rei vindicationes* risulta aver sostituito le precedenti *legis actiones*) nelle *vindicationes in libertatem*, per quanto attiene alla *vindicatio e servitute in libertatem* ci si sarebbe serviti del *praeiudicium an liber sit*, là dove, per la *vindicatio in servitatem*, si sarebbe fatto ricorso precipuamente all'*agere per sponsonem* (pp. 195 ss.). L'onere della prova, nelle *legis actiones* incombente su entrambe le parti processuali, ciascuna per quanto relativo alla propria affermazione, sarebbe gravato invece nel processo formulare sempre sul *petitor* (l'*adsertor in libertatem* nel primo caso, il soggetto che rivendicava taluno come schiavo nell'ipotesi della *vindicatio in servitatem*). Affrontate le complesse questioni relative all'*ordinatio iudicii* (pp. 198 ss.), Sciortino analizza il problema dell'utilizzabilità dell'*agere per sponsonem*. Reputa (con Lenel) che esso fosse applicabile non solo alle *vindicationes e libertate in servitatem* ma anche a quelle *in libertatem* (con esclusione dei casi da cui non sorgessero questioni patrimoniali).

Il dettato di *lex Irn.* 84.5 ss. conduce ad affermare la classicità tanto dell'*agere per sponsonem* (nel caso di *vindicatio in servitatem*) che del *praeiudicium an liber sit* (per quanto relativo alle *vindicationes in libertatem*) (pp. 234 ss.). Poco utilizzata sarebbe stata la *formula petitoria* in chiave di *vindicatio in libertatem* per via del ben più frequente ricorso al *praeiudicium «de capite libero»*. La tesi dell'a. in realtà si scontra con la scarsa documentazione, nelle fonti, attestante un *praeiudicium an liber sit*, se si fa eccezione per *lex Irn.* 84 e per (un velato richiamo) in D. 6.1.1.2 (Ulp. 16 *ad ed.*). L'a. è avveduto della circostanza, e motiva ad esempio la mancata menzione in Gaio del *praeiudicium* con il fatto che il 'modello' delle Istituzioni di Gaio avrebbe avuto risaleza all'età di Sabino e Cassio, un'epoca nella quale il *praeiudicium an liber sit* non era ancora andato soggetto ad elaborazione giurisprudenziale (p. 262). Sciortino, nonostante l'abilità esegetica e argomentativa, non riesce tuttavia a puntellare con dati testuali la sua affermazione relativa a un'ampia diffusione del *praeiudicium an liber sit* nell'età del principato. Ben più diffusi parrebbero (a giudicare dalla diversa ampiezza dei dati

documentali in materia) i *praeiudicia an ingenuus/libertus sit* (di cui è cenno anche in Gai 4.44), e dei quali il ‘dossier’ relativo alla controversia di stato di Petronia Giusta integra un esempio epigraficamente documentato¹.

Maggiormente interessata – si diceva – ad aspetti tecnici e procedurali, Indra prende le mosse brevemente dalle *liberales causae* nelle forme della *legis actio sacramenti*, per affermarne poi la trasformazione, nel principato, attraverso la *legis actio per sponsionem*, nella *vindicatio per sponsionem* (senza prendere posizione sul se l’*agere per sponsionem* si applicasse solo alle *vindicationes e servitute in libertatem* o anche a quelle in *servitute*) (pp. 36 ss.).

Il cuore della monografia affronta, sistematicamente, anzitutto i profili concernenti la competenza (per materia e locale) e successivamente quelli relativi alle parti processuali e alle fasi (*in iure* e *apud iudicem*) dei giudizi di libertà.

Quanto alla competenza per materia, l’a. perviene ad escludere, sulla scia di Bongert² e Franciosi³, il conferimento delle liti di libertà ai *centumviri*, per l’età del principato; a seguito di un’accurata analisi di D. 42.1.36 (Paul. 17 *ad ed.*), D. 42.1.38 pr. (Paul. 17 *ad ed.*), D. 40.1.24 pr. (Herm. 1 *iur. epit.*), D. 4.8.32.7 (Paul. 13 *ad ed.*), D. 40.12.30 (Iul. 5 *ex Min.*), nonché BGU 611, Suet. *Vesp.* 3 e Suet. *Dom.* 8.1, l’a. conferma l’attribuzione a collegi di *recuperatores* delle liti di libertà; accanto ai *recuperatores* le fonti menzionano talvolta anche la presenza di un *iudex unus*: l’a. risolve l’apparente aporia mantenendo ferma la competenza dei *recuperatores* e ipotizzando che i relativi frammenti abbiano riguardo a cause diverse che devono venire trattate congiuntamente dai diversi giudici competenti, onde la menzione anche di un *iudex unus* (p. 70).

Per quel che attiene alla natura delle diverse azioni, l’a. si ferma a lungo sul *praeiudicium an liber sit*, anch’ella rilevando la mancata menzione del rimedio in Gaio: spiega la circostanza con la natura solo esemplificativa dell’*excursus* di Gai 4.44, là dove le *Institutiones* di Giustiniano trattano esplicitamente e in dettaglio delle c.d. *actiones praeiudiciales* (e contengono pertanto menzione esplicita del – già classico – *praeiudicium an liber sit*).

Sulla ‘competenza locale’ l’a. rileva come, sulla scia del materiale epigrafico e delle fonti letterarie in nostro possesso, possa ritenersi categoricamente esclusa, in tale am-

¹ L’edizione delle *tabulae Herculanenses* inerenti alla vicenda di Giusta è in G. Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanenses I*, in *La Parola del passato* 1, 1946, 379 ss. e Id., *Tabulae Herculanenses II*, in *La Parola del passato* 3, 1948, 165; si v. altresì V. Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi (il processo di Giusta)*, in *BIDR.* 3, 1959, 223 ss. [= *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, 552 ss.]; Id., *Il processo di Giusta*, in *La Parola del passato* 3, 1948, 129 ss. [= *Studi cit.*, 327 ss.]; Id., *Nuove osservazioni sul processo di Giusta*, in *La Parola del passato* 6, 1951, 116 ss. In aggiunta, sul tema, A.-J. Boyé, *Pro Petronia Iusta*, in Aa.Vv., *Droits de l’antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris 1959, 29 ss.; Id., *Replicatio pro Iusta*, in *Synt. V. Arangio-Ruiz*, Napoli 1964, 999 ss.; J.F. Gardner, *Proofs of Status in the Roman World*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies* 33, 1986, 1 ss.; E. Metzger, *The Case of Petronia Iusta*, in *RIDA.* 47, 2000, 151 ss.; N. Donadio, *La lite tra Calathoria Themis e Petronia Iusta: un caso da archiviare?*, in Aa.Vv. (a cura di C. Cascione, C. Masi Doria), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna III*, Napoli 2007, 1543 ss.; ultimamente F. Reduzzi Merola, *Le donne nei documenti della prassi campana*, in *Index* 40, 2012, 380 ss.

² Y. Bongert, *Recherches sur les récupérateurs*, in *Varia. Études de droit romain*, I, Paris 1952, 99 ss., 194 s.

³ G. Franciosi, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961, 92 ss.

bito, la giurisdizione dei magistrati locali. Le controversie in materia di libertà vengono trattate dal governatore provinciale, là dove si svolge il *conventus*: ciò risulta per la provincia d'Asia nel I sec. a.C. (Cic. *pro Flacc.* 17.30), per la Bitinia del I sec. d.C. (Plin. *ep.* 10.66.2) e senza ombra di dubbio per la Betica di epoca Flavia, come documentato da *lex Irn.* 84. Anche per l'Egitto la competenza è del *praefectus Aegypti* già in epoca classica (D. 1.17.1, Ulp. 15 *ad ed.*; P. Oxy 42.3016, ed. Parsons, 60). Non solo dunque tardoclassico o post-diocleziano (come da alcuni in passato ipotizzato⁴) lo spostamento di tali controversie dinanzi alla giurisdizione governatoriale, bensì risalente sino alla tarda età repubblicana.

In riferimento alle 'parti processuali' un lungo *excursus* è dedicato all'*adsertor libertatis*. L'a. si diffonde sulla testimonianza liviana quanto al processo di Virginia, ove come *adsertor* è definito il rivendicante Marco Claudio (e non, come ci si attenderebbe, i difensori della fanciulla, Icilio e Virginio). Giunge a concludere che *adsertor* sia usato in senso atecnico da Livio per indicare l'attore nella *vindicatio in servitute*, cui Livio contrappone Icilio e Virginio definendoli (in modo egualmente atecnico) *vindices* (pp. 132 ss.): le fonti letterarie non sono indicate per tracciare una evoluzione della *adsertio* nei processi di libertà. Dopo un'analisi dei legittimati alla *adsertio* e delle ipotesi di incarico a un rappresentante legale (*procurator, cognitor*), l'a. affronta il tema degli eventuali rischi processuali (consistenti essenzialmente nella *poena calumniae*) e gli sviluppi postclassici concernenti le parti nei processi di libertà.

Chiude il volume la sezione concernente le fasi processuali: fra le peculiarità della fase *in iure*, l'a. menziona il caso in cui un uomo libero, automancipatosi in servitù, si faccia rivendicare *in libertatem* da un *adsertor*, e le relative ipotesi di *denegatio actionis* là dove la vendita fosse avvenuta *ad actum gerendum vel pretium partecipandum*. Un'altra ipotesi di estremo interesse è la collusione fra liberto che si fosse lasciato vendere in schiavitù, per poi essere rivendicato come ingenuo in un processo di libertà, e suo complice (pp. 200 ss.): sin da età domiziana parrebbe che i *principes* siano intervenuti a contrastare il fenomeno. Quanto alla fase *apud iudicem*, Indra affronta le questioni relative all'onere della prova, e quelle concernenti testimoni e prove documentali, nonché il problema dell'efficacia della sentenza nei riguardi dei terzi. Nell'insieme si ha la sensazione di un lavoro assai accurato, con raccolta esaustiva delle fonti in materia e discussione di buona parte dei problemi concernenti il tema dei giudizi di libertà, e l'apporto di soluzioni a tratti originali. Una ricerca destinata a rappresentare un futuro punto di partenza per gli studi in argomento.

Francesca Lamberti
(Università del Salento)
francesca.lamberti@unisalento.it

⁴ Panoramica delle (oramai superate) opinioni dottrinali in Indra, *Status quaestio* cit., part. 114 ss.